

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 09.08.2022

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno - Modifiche.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 12 AGO, 2022

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 AGO, 2022

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 12 AGO, 2022

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di agosto, alle ore 11.30, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. del Comune di Capaccio Paestum.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca	SI	
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo		SI
AGRESTI Antonio	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria		SI	LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, MASIELLO
PICARIELLO, SCARIATI, BELLELLI

Consiglieri

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Consigliere Di Filippo Antonio che evidenzia le modifiche del regolamento relative alle agevolazioni per i diversamente abili e relative a modifiche normativa statale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il regolamento sull'imposta di soggiorno è stato già in precedenza adottato dall'ente nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. (delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019).
- Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Considerato

- Che, il regolamento oggetto della presente deliberazione è una rivisitazione del precedente dovuta come conseguenza imposta dalle modifiche normative apportate con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020. Infatti, il cd. "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020; questi, all'articolo 180, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "agenti contabili", bensì riconosciuti come "responsabili del pagamento della imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
- l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ravvisato l'obbligo di procedere ad adeguare il regolamento vigente, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019), con le nuove disposizioni normative nonché procedere con alcuni correttivi inerenti le modalità applicative per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno:

Letto, l'articolo 4, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (GU Serie Generale n.67 del 23-03-2011) da cui si evince che: "....i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo";

Dato atto che le tariffe restano invariate rispetto a quelle vigenti, approvate, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i verbali delle competenti Commissioni;

Visto il verbale del collegio dei Revisori Contabili n. 25 del 05.08.2022;

Sentito il Consigliere Longo che annuncia voto favorevole:

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 14, astenuti n.///, Votanti n.14, voti favorevoli n.14, contrari n.///;

DELIBERA

1. **Dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di approvare**, come approva, l'allegato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" che consta di n.14 articoli e n.11 pagine.
3. **Di dare atto** che con l'approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" viene abrogato il regolamento vigente, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019);
4. **Ai sensi** e per gli effetti del presente deliberato il presente provvedimento entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. **Di demandare** il responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente Consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.14, voti favorevoli n. 14, contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO - MODIF. CHS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

TADDEO LU



IL RESPONSABILE P.O.

DR. ANTONIO PERNICELLI

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE P.O.

CONTABILITÀ E FINANZA

FRANCESCO SORRENTINO

Data _____



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale 25 del 05/08/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di Consiglio Comunale ad oggetto: *“Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di Soggiorno – Modifiche ai sensi del D.L.34/2020 – Coordinato con la legge di conversione N.77 del 17.07.2020”.*

L'organo di revisione, ha ricevuto in data 03 agosto 2022 la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 – COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020”.**

Il Collegio,

Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. n.40 del 28/06/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024;
- che con deliberazione di C.C. n.41 del 28/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato:

- che l'art.4 del Dlgs. N.23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città di istruire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28.12.2017; delibera di C.C. n. 11 del 26/03/2018; delibera di C.C. n. 63 del 28/11/2019, esecutive ai sensi di legge, è stata istituita l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo Regolamento comunale
- che sono intervenute modifiche normative e, in particolare, che con il disposto dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni Legge 21 giugno 2017, n.96 è stata estesa l'assoggettabilità dell'imposta di soggiorno anche a chi pernotta in strutture con contratti “locazione breve”;

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0033519/2022 del 08/08/2022	
Firmatario: COSTANTINO SESSA, GUIDO GUIDA, Francesco Salerno	

- che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, sono individuati i soggetti gestori (e figure assimilate) come responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché responsabili della presentazione della dichiarazione e della esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di modificare ed integrare il regolamento comunale per l'imposta di soggiorno, per dare operatività alle suindicate innovazioni normative;

Visto lo schema di regolamento, allegato e parte integrante e sostanziale della proposta di delibera, predisposto dal servizio tributi e composto da 14 articoli;

Rilevato che ai sensi dell'art.49, del D.lgs. 18.08.2000 n.267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso da responsabili dei servizi;

Esprime

- per quanto di competenza, **parere favorevole**, alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 – COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N.77 DEL 17/07/2020**, ai sensi dell'art.239 del Tucl.

Capaccio, li 05/08/2022

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente Dr. Guido Guida

Il Componente Dr. Costantino Sessa

Il Componente Dr. Francesco Salerno

*(sottoscritto digitalmente)

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).*

COMUNE DI CAPACCIO PARSTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0033519/2022 del 08/08/2022	
Firmatario: COSTANTINO SESSA, GUIDO GUIDA, Francesco Salerno	



COMUNE di CAPACCIO PAESTUM

Via Fratelli Arenella 29 – 84047 - Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 52 del D. L.gs 15 dicembre 1997, n. 446)

Aggiornato con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 – Soggetto attivo e passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	5
Articolo 6 - Obblighi tributari	6
Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento.....	8
Articolo 8 - Sanzioni.....	9
Articolo 9 - Riscossione coattiva	10
Articolo 10 -Rimborsi.....	10
Articolo 11 - Contenzioso	10
Articolo 12 - Abrogazioni	11
Articolo 13 - Responsabile dell'imposta.....	11
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	11

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il regolamento sull'imposta di soggiorno è stato già in precedenza adottato dall'ente nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. (*delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019*).

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. Il presente regolamento è una rivisitazione del precedente di cui al comma 1, aggiornamento dovuto in conseguenza delle modifiche normative apportate con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020. Infatti, il cd. "*Decreto Rilancio*" (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020; questi, all'articolo 180, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "*agenti contabili*", bensì riconosciuti come "*responsabili del pagamento della imposta di soggiorno*" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno, con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 28/12/2017, delibera di C.C. n.11 del 26/3/2018, e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019, è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- 2) Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capaccio Paestum, in materia di turismo, in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
 - marketing turistico e territoriale nei termini di comunicazione dell'immagine;
 - cura e manutenzione del decoro urbano;
 - investimenti sulla mobilità urbana;

- realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali iniziative e manifestazioni fieristiche nei termini di fiere e workshop;
 - sviluppo di punti di accoglienza e informazione per i turisti;
 - cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione, altri Enti, Associazioni di Categoria o Privati;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - acquisto hardware e software; risorse umane; prestazioni di servizio, finalizzati alla lotta all'evasione ed elusione dell'imposta di soggiorno;
- 3) Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. In ogni caso, in mancanza di adozione di delibera da parte dell'organo preposto, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
- 4) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Capaccio Paestum, fino ad un massimo di venti (10 a tariffa intera e 10 al 50%) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva (vedi successivo articolo 4, comma 2).
- 5) Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: *alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve*, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Capaccio Paestum (*per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali, stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta*).
- 6) Il comune può istituire un'apposita Commissione Consultiva, composta da un rappresentante di ogni associazione di categoria delle strutture ricettive di cui al precedente comma 5, presieduta dal Sindaco o Suo delegato, per pianificare gli interventi, raccogliere idee e proposte per la destinazione derivante dal gettito dall'Imposta di Soggiorno per l'anno successivo da convocare entro il 30 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Capaccio Paestum;
2. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 4 del presente regolamento. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Capaccio Paestum e non risulta iscritto all'anagrafe di questo Comune;

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono quelli individuati dall'articolo 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50: " 5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale". Pertanto, sono soggetti responsabili dell'imposta: il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017. Questi, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Capaccio Paestum.
4. I responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 3, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui al comma 2, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
5. Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, all'articolo 180 muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "agenti contabili", bensì riconosciuti come "responsabili del pagamento della imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo .
6. Il funzionario responsabile dell'imposta, nella persona del Responsabile dell'Area Tributi-Entrate Patrimoniali, procede con il resoconto contabile, in uno alle dichiarazioni rese dai responsabili degli obblighi tributari e all'elenco identificativo degli stessi, e trasmette il tutto al Responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture, è pari a:

a) **Strutture alberghiere**

Euro 1.50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;

Euro 2.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 2.50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;

Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) **Strutture extralberghiere**

Euro 1.50 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case per ferie;

- Euro 1.50 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;
- Euro 1.50 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);
- Euro 1.00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;
- Euro 1.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) Strutture turistico-ricettive all'aria aperta;

- Euro 1.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulottes, maxi caravan e case mobili);
- Euro 1.50 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);

d) Locazioni brevi

- Euro 1.50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

2. L'imposta di soggiorno si applica a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Nel periodo dal *1° aprile al 30 ottobre* di ogni anno, l'imposta è applicata:
 - al 100% fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
 - al 50% dall'11° al 20° pernottamento consecutivo;
 - è esente dal 21° giorno in avanti.

Per la restante parte dell'anno, ovvero nel periodo dal *01 Novembre al 31 Marzo* di ogni anno, le tariffe sono ridotte del 50% per tutte le categorie di cui al comma 1.

4. Ai fini della riduzione non è possibile cumulare i giorni di pernottamento se non vi è consecutività nella fruizione degli stessi.
5. Ai fini della proporzionalità si intendono le differenziazioni per categorie e stelle, così come in tabella riportate, rapportati al corrispettivo dovuto nel rispetto del criterio di gradualità.
6. Laddove si verificano cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i residenti nel comune di Capaccio Paestum;
 - i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - il "*portatore di handicap in situazione di gravità*", di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 e relativo accompagnatore, il tutto debitamente documentato;
 - Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i soggetti ospitati dal Comune di Capaccio Paestum in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio;

2. L'imposta è applicata secondo quanto disposto al precedente art. 4 fino ad un massimo di 20 pernottamenti complessivi nell'anno solare (10 + 10), in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive, anche diverse, che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Capaccio Paestum. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il *sedicesimo giorno* del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso in una delle seguenti modalità:

- a. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capaccio Paestum;
 - b. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Capaccio Paestum;
 - c. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti. Il versamento dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno e il mese di riferimento"
5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.
6. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti inoltre a:
- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un' apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) presentare e richiedere la compilazione delle dichiarazioni, predisposte dall'Ente, ai soggetti passivi, con particolare riguardo alle apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
7. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
8. Il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, al fine della semplificazione delle procedure, di concerto con il Comune di Capaccio Paestum, è soggetto *all'utilizzo obbligatorio del software PayTourist* (<https://capaccio.paytourist.com/>) *fornito gratuitamente* dall'Amministrazione comunale.
9. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, comunicano mensilmente al Comune il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso di ciascun mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati

anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta. La comunicazione, se prodotta in modalità cartacea, deve essere trasmessa unitamente all'attestazione del riversamento all'ufficio protocollo dell'Ente entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In caso di utilizzo di applicativi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, l'inserimento degli ospiti e degli estremi del riversamento mensile da parte del gestore assolve all'obbligo della comunicazione mensile.

10. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune.

11. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (*... "la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo"...*), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno sia con proprio personale amministrativo in forza all'Area Tributi – Entrate Patrimoniali, con verifiche periodiche e/o tramite l'utilizzo del software *PayTourist di cui al comma 6*, gratuito, fornito al gestore della struttura da parte dell'Amministrazione, sia con personale del Nucleo di Polizia Tributaria formato da appartenenti alla polizia municipale in forza alla predetta Area Tributi – Entrate Patrimoniali da cui dipendono operativamente. Questi ultimi, inoltre, utilizzando moderni software, esercitano controlli e ricerche atti a scovare le strutture ricettive che eludono e/o evadono l'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;

b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima dalla data dell'accesso.

Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata, mediante avviso di accertamento recante la

liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- applicare le disposizioni del vigente *"Regolamento disciplinante misure preventive contrasto evasione tributaria"*, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 25.07.2019 e succ. mm.ii apportate con delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28/11/2020 (*Ex Art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58*);
- invitare i soggetti passivi, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, e i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti amministrativi utili all'accertamento e alla verifica della corretta gestione dell'imposta di soggiorno;
- disporre controlli e verifiche a mezzo del "Nucleo Anti Evasione" della polizia municipale operante in seno all'Area Tributi – Entrate Patrimoniali;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive, e ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- commissionare sondaggi ed interviste;

Articolo 8 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo:
 - a) per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 10 prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
 - b) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997.
 - c) al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.

7. Si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei seguenti casi:
- a) omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva;
 - b) mancata esibizione della documentazione e informazioni indicati all'art. 7;
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 6; comma 7, comma 8 e comma 9;
- L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;
8. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981;
9. Dove compatibile, per l'accertamento delle violazioni, si applica la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge n.241/1990;

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali

Articolo 10 - Rimborsi

1. Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione mensile prevista dal presente regolamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi legali di legge.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 11 – Contenzioso

Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente

Articolo 12 – Abrogazioni

L'approvazione del presente regolamento determina la cessazione di efficacia dei precedenti atti adottati con le seguenti delibere:

- delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017
- delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018
- delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019
- delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019

Art. 13 - Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Tributi – Entrate Patrimoniali del Comune di Capaccio Paestum

Art.14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Non essendo intervenuta nessuna modifica delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento diventano operative con la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Consiglio Comunale con cui si è proceduto all'approvazione.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia.

1. Su regolare convocazione si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento nella sede comunale del Copalupo.

2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Geordina Marino.

Sono presenti: Quirico Soballe

Si passa a discutere il punto n. 8 all'art. 8 del c.c. "Regolamento per l'applicazione dell'articolo 107, comma 1, del regolamento."

Dopo aver esaminato la modifica proposta al regolamento si approva.


Si passa a discutere il punto n. 9 all'art. 10 del c.c. "Regolamento per la tipografia comunale - Approvazioni"


Il Presidente illustra i punti del Regolamento stesso e dopo ampia discussione si passa all'approvazione.

Non avendo nulla da fare si discute la seduta è sciolta.

Del che il verbale.

Il Presidente






A.7
INV
PRE
COR
118
278

Il primo numero del mese di agosto dell'anno duemiladuecento
alle ore 09:40 presso la sede Comunale di Capaccio Capoluogo
si è riunita la Commissione Consiliare "Attività Produttive" a
seguito di regolare convocazione prot.n:
per discutere gli argomenti all'ordine del giorno del
prossimo Consiglio Comunale. Soligo le funzioni di
segretario verbalizzante: Roberto Meuto. Sono presenti
i componenti: Acciarino, Cirone, Sabatello, Scariati, Uberti,
Quaglia, Ajest, Di Filippo, Paddino, Luce Granelle,
Giliberti, Mastriandrea. Sono Assenti: Longo, Muccio, Vito Izzo
La Commissione prende atto degli argomenti posti all'ordine
dell'ordine Consiglio Comunale. La maggioranza ne
approva i contenuti, mentre la minoranza si riserva in
Consiglio Comunale.

Tale che è verbale

IL PRESIDENTE I



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Roberto Meuto

Il giorno diciannovesimo il primo mese del mese di
aprile alle ore 9:20, presso la sede Comunale di Capri
si è riunita la Commissione Contabile Provinciale
centrale U.P.P. di seguito convocazione prot. n.
33422 del 05.04.2022 per discutere degli
esponenti posti all'ord. del odierno Consiglio
Comunale. Sono le funzioni di seguito verbalizzate
Roberto Manno. Sono presenti i componenti: Accurso,
Cione, Sabatello, Merello, Scorsati, Quaglia,
Agresti, Di Filippo, Diego Emanuele, Roberto Idoneo,
Luigi Bert, Maria Andrea.

La Commissione prendendo degli esponenti posti
all'ord. del odierno Consiglio Comunale da
maggioranza ne approva i contenuti. La minutes
si riserva in Consiglio Comunale
dale e s'verbale

IL PRESIDENTE
M. Di M.

IL SEGRETARIO VERBALE
Roberto Manno

COMMISSIONE CONSILIARE FINANZE TRIBUTI. BILANCIO PATRIMONIALE PARTE PATR.

Il primo mese del mese di agosto dell'anno di cui
ventidue alle ore 09:00 nella sede Comunale di
Capaccio Capolupo si è riunita la Commissione Società
a seguito di regolare convocazione prot. n. 33053 del
03.08.2022, per discutere degli argomenti all'or-
d. g. dell'odierno Consiglio Comunale. Sotto la
presidenza di segretario verbalizzante, Roberto Ruffo,
sono presenti i componenti: Luciano Cirone, Gennaro
Mendo, Scariati, Quaglia, Agresti, Di Filippo,
Liberti, Mahomed, Lee Emma, Pedone.
La Commissione prende atto degli argomenti posti
all'ord. g. del prossimo Consiglio Comunale.
Da maggioranza ne approva i contenuti.

Atto di verbale

Il presidente

[Signature]

Il segretario verbalizzante

[Signature]

LA COMMISSIONE CONTIGIALE POLITICHE SOCIALI - SCUOLA PUBBLICA, ISTRUZIONE

IL GIORNO 09 DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO
QUINQUECENTESIMO NELLA SEDE COMUNALE DI CAPACIO CAROLINO
SI E' RIUNITA A SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE
PEC DEL 03/08/2022. LA COMMISSIONE SUCCEDE PER
DISCUTERE ~~DEI~~ DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE ASSUME
LE FUNZIONI DI SEGREARIO VERBALE E LE DIPENDENTE
ANTONIO APOLINO SONO PRESENTI I SEGUENTI
COMPONENTI: PASQUALE ACCARINO LUCA FABBRICA
GIORGIO GIOVANNI ACETI ANTONIO DI FELICE
ANTONIO MENOCA ANGELO QUACCA ANGELO SCARATI CUREATI LUCA
ANTONIO FACILINO UGOLOTTI SIMA EMANUELE MARIANORA ANTONIO
LA COMMISSIONE PRENDE ATTO DEGLI ARGOMENTI POSTI E
ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE,
LA COMMISSIONE NE APPROVA I CONTENUTI

PER CUI VERBALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALE E LE

[Signature]

[Signature]

COMUNE S. GIOVANNI BATTISTA
SPORTE E SPETTACOLI LIBERO

IL GIORNO 9 DEL MESE DI AGOSTO 2012 ALLE ORE
DEI 10 DELLA SERA LA COMMISSIONE DI CAPICOMUNE
A SECONDA DI RICHIESTA CONVOCAZIONE PER DEL 03/08/12
E S. P. PUBBLICA LA COMMISSIONE SOLLECITA PER
DISCUSSIONE DECISIONALE POSTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DEL ~~CONSIGLIO COMUNALE~~ PASTORALE CULTURALE
COMUNALE. SUOCCO LE FUNZIONI DI SEGRETARIO

VERBALE FIANTE IL DIPENDENTE ANTONIO APALISTO
SONNO PRESENTI I SEGUENTI COLLABORATORI: CIRONE

FABRIZIO ANTONIO GIOVANNI ALCANTARA PASQUALE SABATINO LUCA MARINO
LIBERIO 1600 ANTONIO DI FILIPPO ANTONIO MERISI ANGELO QUARANTA

ANGELO SCARFIZI ANTONIO PASCINO ULFERRA SICA S. ANGELO
E LA COMMISSIONE DOPO AVER DISCUSSO E PRESO
ATTO DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO DEL GIUDIZIO CONSIGLIO COMUNALE, LA
MAGGIORANZA NE APPROVA I CONTENUTI.

DAI CHE VERBALE
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO
VERBALE FIANTE
A. S. N. N.



Parei sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Capaccio Paestum (SA) 21.11.2024	UFFICIO: TRIBUTI Il Responsabile del Servizio DOTT. ANTONIO RINALDI
--	---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE Capaccio Paestum (SA) 21.11.2024	UFFICIO: FINANZIARIO Il Responsabile del Servizio DOTT. FRANCESCO SORRENTINO
---	--

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA' Si esprime parere _____ Capaccio Paestum (SA)	Il Segretario Generale
--	------------------------

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA D'AMORE

Il Sindaco F.F.
DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA DI FILIPPO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 27 NOV. 2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta: - che la presente deliberazione è stata pubblicata:
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del 27 NOV. 2024

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data 27 NOV. 2024

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 519 DEL 21.11.2024

Oggetto: modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 – Modifica articolo 4 (Tariffe) ed integrazione dell'articolo 6, comma 8; dell'articolo 8, comma 7, lett.c); e dell'articolo 7, comma 1

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la **Dott.ssa Maria Antonietta Di Filippo**, nella sua qualità di **Sindaco F.F.**

		Presenti	Assenti
1	Agresti Antonio Assessore	SI	
2	Di Filippo Antonio Assessore	SI	
3	Mastrandrea Antonio Assessore	SI	
4	Picariello Mariarosaria Assessore	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. D'Amore Andrea**, incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" che consta di n.14 articoli e n.11 pagine;
- Con l'approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" è stato abrogato il regolamento previgente, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019;
- Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- Che, il regolamento approvato con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 è una rivisitazione del precedente dovuta come conseguenza imposta dalle modifiche normative apportate con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020. Infatti, il cd. "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020; questi, all'articolo 180, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "agenti contabili", bensì riconosciuti come "responsabili del pagamento della imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
- Che, l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Letto:

- conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di

del 09/08/2022 e, per l'effetto, di approvare, come approva la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 8 e articolo 8, comma 7, lett.c), che sarà in vigore al 1° Gennaio 2025:

8. Il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, al fine della semplificazione delle procedure, di concerto con il Comune di Capaccio Paestum, è soggetto all'utilizzo obbligatorio del software PayTourist (<https://capaccio.paytourist.com/>) fornito gratuitamente dall'Amministrazione comunale. L'omesso utilizzo del software PayTourist comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad €500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per ogni anno di inutilizzo del software;

IV) **Di modificare, come modifica**, l'articolo 7, comma 1, del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 09/08/2022 e, per l'effetto, di demandare al consiglio comunale l'approvare della nuova formulazione dell'articolo 7, comma 1, che sarà in vigore al 1° Gennaio 2025:

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno sia con proprio personale amministrativo in forza all'Area Tributi – Entrate Patrimoniali, con verifiche periodiche e/o tramite l'utilizzo del software PayTourist di cui al comma 6, gratuito, fornito al gestore della struttura da parte dell'Amministrazione, sia con personale del Nucleo di Polizia Tributaria formato da operatori di polizia municipale, sia in forza alla predetta Area Tributi – Entrate Patrimoniali da cui dipendono operativamente, sia da appartenenti alla polizia municipale di Capaccio Paestum in forza al comando della Polizia Municipale da cui dipendono operativamente. Il Nucleo di Polizia Tributaria, in forza al comando della Polizia Municipale, utilizzando il software Pay Tourist, nonché con servizi territoriali mirati, esercita controlli e ricerche continue e costanti atti a scovare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che eludono e/o evadono l'imposta di soggiorno, applicando le sanzioni tributarie e regolamentari di legge. Inoltre, questi, attenderanno alle verifiche e agli accertamenti richiesti dal Responsabile dell'imposta di soggiorno. L'esito dell'attività esperita dovrà essere oggetto di apposita e puntuale rendicontazione mensile sia al Funzionario Responsabile dell'Area Tributi – Entrate Patrimoniali, sia al Sindaco;

V) **Di dare atto** che con l'approvazione della presente modifica all'articolo 4 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" viene abrogato il previgente articolo 4 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 09/08/2022

VI) **Ai sensi e per gli effetti** del presente deliberato il presente provvedimento entra in vigore dal 1° gennaio 2025;

VII) **Di demandare** il responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

DI DICHIARARE il presente atto, dopo apposita votazione unanime favorevole, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere alle incombenze in essa determinate.

applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208/l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011

Preso atto

- Che, l'imposta di soggiorno bisogna applicarla *secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo pagato per notte di soggiorno*. L'articolo 4 del dl n°23 del 14 marzo 2011 ha regolamentato l'imposta di soggiorno. Possono infatti applicarla solo «*I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno*». E' un' imposta a carattere locale che il turista versa all'albergatore, in aggiunta al prezzo del pernottamento, all'arrivo o alla partenza del proprio soggiorno. L'imposta di soggiorno può variare in base a molteplici fattori. L'imposta va pagata ai gestori delle strutture ricettive, i quali, sono responsabili del pagamento con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (turista). Hanno l'obbligo di riversare quanto incassato presso le casse del proprio comune.
- Che, la tassa di soggiorno va applicata «secondo criteri di gradualità e proporzionalità, fino a 5 euro per notte di soggiorno». L'articolo 787 della legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di innalzare la tassa di soggiorno sino a 10 euro a notte per tutte le città che abbiano registrato, nelle ultime rilevazioni, presenze turistiche di almeno 20 volte superiori ai residenti;

Dato atto che, l'attuale situazione finanziaria in cui versa l'ente che si trova ad affrontare una fase di *riequilibrio finanziario* impone all'ente, tra l'altro, di *incrementare le tariffe attuali* applicate per il pagamento dell'imposta di soggiorno;

Ravvisato, pertanto, l'obbligo di procedere a modificare il regolamento approvato con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 nella parte inerente la misura delle tariffe per il pagamento dell'Imposta di soggiorno nonché, l'articolo 6, comma 8; l'articolo 8, comma 7, lett.c); e l'articolo 7, comma 1;

Letto, l'articolo 4, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (GU Serie Generale n.67 del 23-03-2011) da cui si evince che :
“...i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo”;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio ;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **Dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intende qui integralmente riportata e trascritta;

- II) **Di modificare, come modifica**, l'articolo 4 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 09/08/2022 e, per l'effetto, di demandare al consiglio comunale l'approvare della *nuova formulazione dell'articolo 4 con le tariffe aggiornate che saranno in vigore al 1° Gennaio 2025*:

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture, è pari a:
 - a) **Strutture alberghiere**
 - Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;
 - Euro 4.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - Euro 5.00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;
 - Euro 5.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
 - b) **Strutture extralberghiere**
 - Euro 3.00 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;
 - Euro 3.00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
 - Euro 3.00 al giorno per persona nelle case per ferie;
 - Euro 3.00 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;
 - Euro 3.00 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);
 - Euro 2.00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;
 - Euro 2.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;
 - c) **Strutture turistico-ricettive all'aria aperta**
 - Euro 2.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulotte, maxi caravan e case mobili);
 - Euro 3.00 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);
 - d) **Locazioni brevi**
 - Euro 3.00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
 2. L'imposta di soggiorno si applica a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 3. Nel periodo dal 1° aprile al 30 ottobre di ogni anno, l'imposta è applicata:
 - al 100% fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
 - al 50% dall'11° al 20° pernottamento consecutivo;
 - è esente dal 21° giorno in avanti.
 4. Per la restante parte dell'anno, ovvero nel periodo dal 01 Novembre al 31 Marzo di ogni anno, le tariffe sono ridotte del 50% per tutte le categorie di cui al comma 1.
 5. Ai fini della riduzione non è possibile cumulare i giorni di pernottamento se non vi è consecutività nella fruizione degli stessi.
 6. Ai fini della proporzionalità si intendono le differenziazioni per categorie e stelle, così come in tabella riportate, rapportati al corrispettivo dovuto nel rispetto del criterio di gradualità.
 7. Laddove si verificano cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno.
- III) **Di modificare, come modifica**, l'articolo 6, comma 8, del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Angelo Quaglia

IL SEGRETARIO

Dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 del 30.12.2024

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera di C.C. n. 60 del 09/08/2022 – Modifiche e integrazioni.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 14 GEN 2025

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14 GEN 2025

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 14 GEN 2025

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11.30, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele, del Comune di Capaccio Paestum.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
QUAGLIA Angelo	SI		SCARIATI Antonio	SI	
CILIBERTI Igor	SI		DE RISO Domenico	SI	
SCAIRATI Gianmarco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SABATELLA Luca	SI		RENNA Adele	SI	
GIULIANO Maria Rosaria	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
GALLO Annalisa		SI	MEROLA Angelo	SI	
TEDESCO Rossella Anna		SI	SICA Emanuele	SI	
CIRONE Giovanni	SI				
LANDI Serena	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO Maria Antonietta, AGRETI Antonio
PICARIELLO Mariarosaria, DI FILIPPO Antonio
MASTRANDREA Antonio

Consiglieri

Presenti n. 14
Assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Quaglia Angelo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

relaziona l'argomento il Consigliere Scariati che illustra le modifiche al regolamento sull'imposta che anche grazie al confronto con le organizzazioni di categoria hanno portato non alla modifica delle tariffe ma dei periodi di applicazione attraverso l'introduzione della media stagione. Si cercherà anche di introdurre servizi al turismo, quali i transfer dall'aeroporto di Pontecagnano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" che consta di n.14 articoli e n.11 pagine;
- Con l'approvazione del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" è stato abrogato il regolamento previgente, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017; delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018; delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2019; delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2019;
- Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- Che, il regolamento approvato con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 è una rivisitazione del precedente dovuta come conseguenza imposta dalle modifiche normative apportate con le disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020. Infatti, il cd. "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020; questi, all'articolo 180, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "agenti contabili", bensì riconosciuti come "responsabili del pagamento della imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
- Che, l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Letto:

- conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208/l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011

Preso atto:

5. Ai fini della proporzionalità si intendono le differenziazioni per categorie e stelle, così come in tabella riportate, rapportati al corrispettivo dovuto nel rispetto del criterio di gradualità.
6. Laddove si verificano cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'imposta di soggiorno.

III) **Di modificare, come modifica**, l'articolo 6, comma 8, del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 09/08/2022 e, per l'effetto, *di approvare, come approva* la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 8 e articolo 8, comma 7, lett.c), che sarà in vigore al 1° Gennaio 2025:

8. Il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, al fine della semplificazione delle procedure, di concerto con il Comune di Capaccio Paestum, è soggetto all'utilizzo obbligatorio del software PayTourist (<https://capaccio.paytourist.com/>) fornito gratuitamente dall'Amministrazione comunale. *L'omesso utilizzo del software PayTourist comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad €500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per ogni anno di inutilizzo del software;*

IV) **Di modificare, come modifica**, l'articolo 7, comma 1, del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 09/08/2022 e, per l'effetto, *di approvare, come approva* la nuova formulazione dell'articolo 7, comma 1, che sarà in vigore al 1° Gennaio 2025:

1. *Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno sia con proprio personale amministrativo in forza all'Area Tributi – Entrate Patrimoniali, con verifiche periodiche e/o tramite l'utilizzo del software PayTourist di cui al comma 6, gratuito, fornito al gestore della struttura da parte dell'Amministrazione, sia con personale del Nucleo di Polizia Tributaria formato da operatori di polizia municipale, sia in forza alla predetta Area Tributi – Entrate Patrimoniali da cui dipendono operativamente, sia da appartenenti alla polizia municipale di Capaccio Paestum in forza al comando della Polizia Municipale da cui dipendono operativamente. Il Nucleo di Polizia Tributaria, in forza al comando della Polizia Municipale, utilizzando il software Pay Tourist, nonché con servizi territoriali mirati, esercita controlli e ricerche continue e costanti atti a scovare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che eludono e/o evadono l'imposta di soggiorno, applicando le sanzioni tributarie e regolamentari di legge. Inoltre, questi, attenderanno alle verifiche e agli accertamenti richiesti dal Responsabile dell'imposta di soggiorno. L'esito dell'attività esperita dovrà essere oggetto di apposita e puntuale rendicontazione mensile sia al Funzionario Responsabile dell'Area Tributi – Entrate Patrimoniali, sia al Sindaco;*

V) **Di dare atto** che con l'approvazione della presente modifica all'articolo 4 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" viene abrogato il previgente articolo 4 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 09/08/2022

VI) **Ai sensi** e per gli effetti del presente deliberato il presente provvedimento entra in vigore dal 1° gennaio 2025;

VII) **Di demandare** il responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.14, voti favorevoli n.13, contrari n. 1 (Sica Emanuele), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

- Che, l'imposta di soggiorno bisogna applicarla *secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo pagato per notte di soggiorno*. L'articolo 4 del dl n°23 del 14 marzo 2011 ha regolamentato l'imposta di soggiorno. Possono infatti applicarla solo «*I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno*». E' un'imposta a carattere locale che il turista versa all'albergatore, in aggiunta al prezzo del pernottamento, all'arrivo o alla partenza del proprio soggiorno. L'imposta di soggiorno può variare in base a molteplici fattori. L'imposta va pagata ai gestori delle strutture ricettive, i quali, sono responsabili del pagamento con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (turista). Hanno l'obbligo di riversare quanto incassato presso le casse del proprio comune.
- Che, la tassa di soggiorno va applicata «secondo criteri di gradualità e proporzionalità, fino a 5 euro per notte di soggiorno». L'articolo 787 della legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di innalzare la tassa di soggiorno sino a 10 euro a notte per tutte le città che abbiano registrato, nelle ultime rilevazioni, presenze turistiche di almeno 20 volte superiori ai residenti;

Dato atto che, l'attuale situazione finanziaria in cui versa l'ente che si trova ad affrontare una fase di *riequilibrio finanziario* impone all'ente, tra l'altro, di *incrementare le tariffe attuali* applicate per il pagamento dell'imposta di soggiorno;

Ravvisato, pertanto, l'obbligo di procedere a modificare il regolamento approvato con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 nella parte inerente la misura delle tariffe per il pagamento dell'Imposta di soggiorno nonché, l'articolo 6, comma 8; l'articolo 8, comma 7, lett.c); e l'articolo 7, comma 1;

Letto, l'articolo 4, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (GU Serie Generale n.67 del 23-03-2011) da cui si evince che: «... *i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo*»;

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 519 del 21.11.2024 e n. 573 del 19.12.2024;

Dato atto:

- **che** in data 05.12.2024 si è tenuto il confronto con gli operatori di categoria rappresentativi delle strutture ricettive, relativamente alle modifiche del regolamento in discussione.
- **che** in data 27.12.2024 si è stata convocata nuova riunione consultiva circa le modifiche apportate con la deliberazione di G.C. n. 573/2024, e che gli operatori di categoria a seguito di regolari comunicazioni di invito non risultano presenti;
- **che** è stato così assicurato l'adempimento procedimentale previsto dall'art. 4 comma 3 del d.lgs 23/2011 obbligatoriamente propedeutico alla modifica del regolamento e delle tariffe;
- **che** comunque il maggior gettito riveniente dalle modifiche in questione sarà utilizzato, come per legge, a copertura degli interventi in favore del turismo, delle manutenzioni, dei servizi pubblici locali ed in generale dell'accoglienza dei flussi turistici;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il verbale della competente Commissione;

Visto il parere del collegio dei Revisori Contabili verbale n. 91 del 27.12.2024 e nota pec del 30.12.2024;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

SICA: Comprende lo spirito degli aumenti a causa del piano di riequilibrio che però fino ad ora non si sono tradotti nei servizi e nelle infrastrutture adeguate al turismo. Auspica un utilizzo congruo delle somme per le finalità proprie dell'imposta.

SCARIATI: Replica che l'amministrazione ha sempre investito sul turismo basti pensare a lungomare e tale impegno continuerà al di là dell'imposta di soggiorno attraverso il miglioramento dei servizi.

SICA: Condivide l'intento di investire sul turismo, anche se ad esempio l'investimento cospicuo sul lungomare ha portato invece a un calo di presenze proprio per la carenza di servizi, quali ad esempio i parcheggi.

Si tratta di uno stimolo alla maggioranza suggerendo di investire proprio nei servizi che rendono fruibili le opere quali il lungomare. Come cittadino si ritiene contento se la città cresce in termini di progresso e qualità dei servizi.

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n. 14, voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Sica Emanuele);

D E L I B E R A

- I) **Dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- II) **Di modificare, come modifica**, l'articolo 4 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 09/08/2022 e, per l'effetto, di **approvare, come approva** la *nuova formulazione dell'articolo 4 con le tariffe aggiornate che saranno in vigore al 1° Gennaio 2025:*

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture, è pari a:

a) **Strutture alberghiere**

- Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;
- Euro 4.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
- Euro 5.00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;
- Euro 5.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) **Strutture extralberghiere**

- Euro 3.00 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;
- Euro 3.00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
- Euro 3.00 al giorno per persona nelle case per ferie;
- Euro 3.00 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;
- Euro 3.00 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);
- Euro 2.00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;
- Euro 2.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) **Strutture turistico-ricettive all'aria aperta**

- Euro 2.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulottes, maxi caravan e case mobili);
- Euro 3.00 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);

d) **Locazioni brevi**

- Euro 3.00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

2. L'imposta di soggiorno si applica a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

3. Nel periodo **dal 15 luglio al 31 Agosto** di ogni anno (alta stagione), l'imposta è applicata al 100%:

- al 100% fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
- al 50% dall'11° al 20° pernottamento consecutivo;
- è esente dal 21° giorno in avanti.

Nel periodo **dal 15 aprile al 14 luglio – dal 01 settembre al 15 ottobre – dal 01 dicembre al 06 gennaio** di ogni anno (media stagione), l'imposta è applicata al 75%:

- al 75% fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
- al 50% dall'11° al 20° pernottamento consecutivo;
- è esente dal 21° giorno in avanti.

Nel periodo **dal 07 gennaio al 14 aprile e dal 16 ottobre al 30 novembre** di ogni anno (bassa stagione), l'imposta è applicata al 25 % per tutte le categorie di cui al comma 1.

4. Ai fini della riduzione non è possibile cumulare i giorni di pernottamento se non vi è consecutività nella fruizione degli stessi.



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 09.08.2022 - MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

IL RESPONSABILE S.Q.

Dot. ANTONIO RINALDI

Data 19.12.2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Per IL RESPONSABILE S.Q.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Andrea D'Amore)

Data 19.12.2024



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 91 del 27/12/2024

Oggetto: Parere sulla modifica al "Regolamento dell'applicazione del canone di soggiorno", approvato con delibera di G.C. n. 519 del 29/11/2024 - applicabile per l'anno 2025.

IL COLLEGIO

riunito in modalità telematica per lo svolgimento delle attività connesse alla funzione dell'organo di revisione stabilita dall'art. 239 del D. Lgs 267/2000 (TUEL) nonché alla funzione di vigilanza e controllo richiamata dai Principi di Vigilanza e Controllo stabiliti dalla Commissione "Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" del CNDCEC;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale pervenuta a mezzo pec in data 20/12/2024, concernente la modifica al regolamento approvato con delibera di C.C.n.60 del 09/08/2022 riferito all'applicazione del canone di soggiorno nel territorio del Comune di Capaccio;

Premesso:

- che nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con delibera di C.C. n.60 del 09/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" che consta di n.14 articoli e n.11 pagine;
- che l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208/articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011;
- che, l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;

Dato atto:

- che, l'imposta di soggiorno bisogna applicarla *secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo pagato per notte di soggiorno*. L'articolo 4 del dl n°23 del 14 marzo 2011 ha regolamentato l'imposta di soggiorno. Possono infatti applicarla solo «I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche» e *le città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, una imposta di*

COMUNE DI Capaccio Paestum Capaccio Paestum Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0051526/2024 del 28/12/2024	
Firmatario: CRISTOFORO VILLANO, COSTANTINO SESSA, Mario Elce	

soggiorno». E' un'imposta a carattere locale che il turista versa all'albergatore, in aggiunta al prezzo del pernottamento, all'arrivo o alla partenza del proprio soggiorno. L'imposta di soggiorno può variare in base a molteplici fattori. L'imposta va pagata ai gestori delle strutture ricettive, i quali, sono responsabili del pagamento con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (turista). Hanno l'obbligo di riversare quanto incassato presso le casse del proprio comune;

- che, la tassa di soggiorno va applicata «secondo criteri di gradualità e proporzionalità, fino a 5 euro per notte di soggiorno». L'articolo 787 della legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di innalzare la tassa di soggiorno sino a 10 euro a notte per tutte le città che abbiano registrato, nelle ultime rilevazioni, presenze turistiche di almeno 20 volte superiori ai residenti;
- che la Giunta Comunale con delibera n. 519 del 29/11/2024, dopo aver ascoltato le categorie interessate, ha deciso di rimodulare le somme dovute per il soggiorno già fissate dall'art. 4 del vigente regolamento approvato dalla delibera di Consiglio n. 60 del 09/08/2022;

Considerato

- che il Comune di Capaccio Paestum con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 ottobre 2024 ha deliberato il ricorso alla procedura di Riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), all'interno del quale è previsto l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'art. 243-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al comma 8, lett. g) prevede l'accesso al fondo di rotazione a condizione, tra le altre, di essersi avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) dello stesso comma;

Rilevato:

- che l'attuale situazione economico-finanziaria dell'Ente richiede risorse aggiuntive necessarie alla formulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale volto a fronteggiare gli squilibri scaturiti dall'approvazione dell'ultimo Rendiconto dell'anno 2023 e dalla ricognizione della massa passiva;

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sulla modifica al "Regolamento dell'applicazione del canone di soggiorno", approvato con delibera di G.C. n. 519 del 29/11/2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Tuel.

Li 27/12/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente Dr. Costantino Sessa

Il Componente Dr. Cristoforo Villano

Il Componente Dr. Mario Elce

(firmato digitalmente)*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0051526/2024 del 28/12/2024 Firmatario: CRISTOFORO VILLANO, COSTANTINO SESSA, Mario Elce	

Da: costantinosessa@pec.it
Inviato: lunedì 30 dicembre 2024 11:52
A: Andrea D'Amore
Oggetto: Verbale n.91 del 27/12/2024 del Collegio Revisori - Errata corrige

In merito al verbale in oggetto concernente il parere alla proposta di deliberazione di modifica del regolamento imposta di soggiorno, il riferimento alla delibera di G.C. è da intendersi la n.573 del 19/12/2024 e non alla 519 del 21/11/2024, erroneamente indicata.

Cordiali saluti

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
C.SESSA

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2024, alle ore 20:00, presso la Sede Comunale di Capriano d'Isola, a deposito di regolare convocazione Nota Prot. n. 50547 del 25.12.2024, si è tenuta la Commissione incaricata per il sistema d'impegno posto all'o.d.g. 1. Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvata con delibera di C.C. n. 60 del 09/08/2022 - Modifiche ed integrazioni; 2. Approvazione schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, ex sensu dell'art. 23 del Testo Unico Enti Locali; 3. Regolamento Comunale Protezione Civile - Modifiche. Si legge la Sintesi di regolamento verbalizzante Amministrazione Capriano d'Isola della Funzione Rosa Gialla. È presente il consigliere M. maggioranza Paulino Viderra il quale prende visione del testo e approva. La minoranza è assente. Del du è verbale.

IL PRESIDENTE

[Signature]

PER IL SEGRETARIO


[Signature]

Il giorno 30 del mese di Dicembre dell'anno 2024, alle ore 10:30 presso la sede comunale di Lapice Lapinze, si è tenuta la seduta commissionale a seguito di regolare convocazione Prot. n. 50445 del 14.12.2024, per discutere in merito all'argomento posto all'ordine del giorno: "Discussione organici punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale - Approfondimenti". Precede il ruolo di segreteria verbalizzante Decedea Petrupha in sostituzione del funzionario Dean Accochio. Sono presenti i seguenti consiglieri comunali: Accorcia Pasquale, Celebreto Igor, Cione Giovanni, De Riso Domenico, Giuliano Maria Rosaria, Lenti Lorenzo, Morale Angela, Palmieri Ubaldo, Panno Aldo, Scarcia Giancarlo, Scarcia Antonio, Sbratella Luca. Sono assenti i seguenti consiglieri comunali: Gallo Annalisa, Lico Emanuele, Tedesco Rosella Anna. Dopo ampia discussione, la commissione delibera i seguenti punti posti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e ne rimanda la trattazione e la discussione al consiglio comunale advenire. Del che è verbale.

IL PRESIDENTE



PER IL SEGRETARIO




COMMISSIONE FINANZE - TRIBUTI - BILANCIO - AZIENDE E
SOCIETA' PARTECIPATE


Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2024,
alle ore 10:00 presso la Sede Comunale di Capaccio
Capaccio, a seguito di regolare convocazione Nota
Prot. n. 50963 del 10/12/2024, si è riunita la
Commissione incaricata per discutere l'argomento
posto all'ordine del giorno: "Discutere e approvare parte della
del prossimo Bilancio Comunale - Approfondimenti
Sulge la funzione di segretario verbalizzante.
Amministratore Capaccio in sostituzione della Funzionaria
Martina Cottar. Sono presenti i seguenti componenti:
Accorino Pasquale, Colibardi Elio, Leone Giovanni,
De Rosa Domenico, Cristofari Maria Josefa,
Lombi Irene, Merla Angela, Perillo Ulderico,
Reano Adele, Sciroli Gramano, Scorsato
Antonina, Schitella Lisa. Sono assenti: Gallo
Annalisa, Sica Emanuele, Tedesco Rosella Ann.
Dopo aver esaminato i argomenti posti
all'ordine del giorno del prossimo Bilancio
Comunale, si ne rimanda la discussione
nella seduta odierna.

Del dir. è verbale.

IL PRESIDENTE



PER IL SEGRETARIO



COMMISSIONE CONSILIARE TURISTICA

Il giorno 30 del mese di Dicembre dell'anno 2024 alle ore 09:00 presso la sede comunale di Capaccio Capaccio, a seguito di regolare convocazione PROT. N. 50437 del 29.12.2024 si è riunita la suddetta commissione per discutere su merito all'argomento posto all'ordine del giorno: "Discussione argomentata pari all'ord. g. del prossimo consiglio comunale - Approfondimenti". Inizia il ruolo di segretario verbalizzante Donatella Petrucci in sostituzione del funzionario Piero Cavalle. Sono presenti i seguenti consiglieri comunali: Accorone Pasquale, Aliberti Igor, Arca Giovanni, Di Rosa Domenico, Giuliano Maria Rosaria, Landolfi Teresa, Merola Angelo, Polino Ubaldo, Remma Adele, Scavati Giuseppina, Scavati Antonio, Sabatello Lucia. Sono presenti i seguenti consiglieri comunali: Gallo Annalisa, Lico Eleanora e Todaro Rosalia Anna. Dopo ampia discussione, la commissione esamina i punti posti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e se ne trasmette la traduzione e la discussione nel consiglio comunale celere. Del che è verbale.

IL PRESIDENTE

Adele Remma

PER IL SEGRETARIO

Donatella Petrucci

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2024, alle ore 9:20 presso la Sede Comunale di Copacca - Copalunga si è riunita la commissione Accitata, a seguito di regolare convocazione Nota Prot. n. 50938 del 28.12.2024, per discutere l'argomento posto all'ord. g. "Discussione argomenti posti all'ord. g. del prossimo Consiglio Comunale - Approfondimenti". Si legge la funzione di segretario verbale/segretario Amministratore espresso in carica/segretario della Amministratore Rosa Gallo. Sono presenti i seguenti componenti: Amministratore Pasquale, Ciliberti Igor, Corone Giovanni, De Rosa Annunzio, Giustolisi Maria Rosaria, Landi Serena, Merola Angelo, Paulina Ulderico, Reina Adde, Sciarrotti Gianmarco, Santoni Antonio, Sabatella Luca. Sono assenti: Gallo Annalisa, Sica Comunale, Tedesco Rossella Anna.


Dopo aver esaminato i singoli punti posti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, si è rimandata la discussione nella seduta odierna.

Del che è verbale

IL VICE PRESIDENTE



PER IL SEGRETARIO



COMMISSIONE CONSULARE POLITICHE SOCIALI

Il giorno 30 del mese di Dicembre dell'anno 2024 alle ore 09:40, presso la sede comunale di Capricciola Capricciola, a seguito di regolare convocazione Prot. n. 50939 del 19.12.2024 si è riunita la Commissione

suicitata per discutere in merito all'argomento posto all'ordine del giorno: "Discussione urgente posta all'ord. G. del Parlamento comunale - Approfondimenti"

Segue il ruolo di segretaria verbale a cura della funzionaria Angelica


Parisi. Sono presenti i seguenti consiglieri comunali: Arcangelo Pasquale, Gliberti Igor, Ariano Giovanni, De Riso Domenico, Giuliano Marco, Rosaria Heidi, Ferraro, Morale Angela, Paulina Ulterica, Renzo Adèle, Sciarroti Gramsciano, Sciarroti Antonio, Sabatello

Luca. Sono assenti i seguenti consiglieri comunali: Gallo Amalio, De Eudone, Totino Rosella Anna.

Dopo ampia discussione, la commissione esprime i singoli punti posti all'ordine del giorno del Parlamento comunale e se ne incarica la trattazione e la discussione nel consiglio comunale ordinario.

In assenza del presidente della suddetta commissione: Gallo Amalio, ne fa le voci il vicepresidente Paulina Ulterica. Del che è verbale

IL PRESIDENTE (VICE)



PER IL SEGRETARIO

